



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI BARI SEZ. STACCATA DI LECCE

SEZIONE 22

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	BOTTAZZI	COSIMO	Presidente
<input type="checkbox"/>	AIELLO	GIOVANNI FABIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	PANICO	FELICE	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 3834/11 depositato il 21/10/2011
- avverso la sentenza n. 56/2/11 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di LECCE proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI LECCE

controparte:

difeso da:

VILLANI AVV. MAURIZIO
VIA CAVOUR 56 73100 LECCE LE

altre parti coinvolte:

AG.RISCOSS. EQUITALIA ETR S.P.A.
VIA DALMAZIO BIRAGO 60/A 73100 LECCE LE

Atti impugnati:

CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0592009003117776 90 00 IVA+IRPEF+IRAP 2003

- sull'appello n. 3835/11 depositato il 21/10/2011
- avverso la sentenza n. 57/2/11 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di LECCE proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI LECCE

SEZIONE

N° 22

REG.GENERALE

N° 3834/11 (riunificato)

UDIENZA DEL

08/04/2013 ore 09:00

SENTENZA

N°

77/22/13

PRONUNCIATA IL:

08 APR. 2013

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

22 APR. 2013

Il Segretario

Vittorio MURA



La Sig.ra [REDACTED] impugnava il diniego tacito formatosi sull'istanza di annullamento in autotutela proposta l'Agenzia delle Entrate di Lecce per l'annullamento di tre avvisi di accertamento per Irpef, Iva ed Irap, relativi agli anni 2003, 2004 e 2005.

Sosteneva la contribuente l'inesistenza della notifica dei tre atti in quanto notificati ad un indirizzo diverso da quello effettivo di residenza.

Si costituiva l'Agenzia delle Entrate che chiedeva doversi riconoscere l'inammissibilità del ricorso in quanto il silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di autotutela non rientrava tra gli atti impugnabili ai sensi dell'articolo 19 del Dec. Lgs. n. 546/92. Faceva rilevare, in ogni caso, che l'istanza in questione era stata presentata quando ormai gli accertamenti erano divenuti definitivi e, quindi, vi era l'impossibilità di impugnazione del silenzio rifiuto.

Proprio in virtù di tanto, l'Ufficio procedeva a notificare alla contribuente, in data 10 ottobre 2009, la cartella di pagamento portante l'iscrizione a ruolo della somma complessiva di € 314.949,67 per Iva, Irpef ed Irap, sanzioni ed interessi, relativi agli anni 2003, 2004 e 2005, oggetto di accertamento.

Anche avverso tale cartella la contribuente proponeva ricorso dinanzi alla CTP di Lecce eccependo:

- l'inesistenza della notifica degli avvisi di accertamento - di cui all'istanza di annullamento in autotutela - prodromici alla cartella impugnata per violazione dell'art. 140 c.p.c.
- nel merito, l'infondatezza dei rilievi.

Resisteva l'Ufficio, sostenendo la correttezza del proprio operato in quanto, dal momento che gli atti posti a base dell'iscrizione a ruolo dovevano considerarsi notificati nel rispetto della legge, la conseguente cartella di pagamento doveva considerarsi legittimamente emessa.

Chiamata in causa anche *Equitalia Lecce* Spa nella sua qualità di Agente della Riscossione per la Provincia di Lecce, questa si costituiva chiedendo fosse riconosciuto il proprio difetto di legittimazione passiva ritenendo che dovesse essere unicamente il titolare del credito - nella fattispecie, l'Agenzia delle Entrate - il soggetto contraddittore del contribuente.

La CTP di Lecce, con sentenza 57/02/11 del 21 dicembre 2010-10 febbraio 2011, si pronunciava sul silenzio rifiuto avverso la richiesta di annullamento in autotutela degli avvisi di accertamento e, rilevando l'irregolare notifica degli avvisi stessi, accoglieva il ricorso, compensando le spese.

Avverso tale sentenza l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Lecce - propone ora appello (n. 3835/11 RG) sostenendo l'erroneità della pronuncia dei primi Giudici. Ribadisce la correttezza della notifica degli avvisi di accertamento in quanto l'indirizzo del contribuente annotato sugli atti era quello conosciuto in quel momento agli Uffici tributari e facendo rilevare che il notificatore, verificata l'assenza della contribuente, ha regolarmente notificato gli atti seguendo la procedura prevista dall'art. 140 c.p.c. Per tali motivi, chiede la riforma della sentenza dei primi Giudici, con vittoria delle spese.

CWA

Resiste la contribuente con proprie memorie nelle quali ribadisce le motivazioni già espresse in primo grado, sia avuto riguardo alle sostenute nullità della notifica degli avvisi di accertamento, sia alla inconsistenza delle motivazioni che hanno portato all'emissione degli stessi. Chiede la conferma della sentenza della CTP e la condanna di controparte alle spese di giudizio.

I medesimi Giudici, con sentenza 56/02/11 del 21 dicembre 2010-18 febbraio 2010, accoglievano anche il ricorso avverso la cartella di pagamento dichiarandone la sua illegittimità per mancanza degli atti presupposti; anche in questo giudizio, compensavano le spese.

Anche avverso tale sentenza l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Lecce – propone ora appello (n. 3834/11 RG) ribadendo, come nel caso di ricorso avverso il silenzio rifiuto per autotutela, la correttezza della notifica degli avvisi di accertamento per gli stessi motivi e, quindi, la conseguente legittimità della cartella. Chiede la riforma della sentenza dei primi Giudici, con vittoria delle spese.

Resiste la contribuente chiedendo la conferma della sentenza della CTP e la condanna di controparte alle spese di giudizio.

Ragioni di connessione oggettiva e soggettiva dei due appelli spingono questa Commissione a disporre la riunione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Occorre, preliminarmente, esaminare la questione relativa al rigetto tacito dell'istanza di autotutela.

I Giudici di primo grado, anziché soffermarsi sulla questione, particolarmente dibattuta nel corso degli ultimi anni, relativa all'impugnabilità del diniego di autotutela dell'A.f., sono scesi nel merito, esaminando la legittimità della notifica degli atti stessi.

Questo Collegio, invece, ritiene di dover affrontare la questione riportandola nell'alveo delle doglianze della contribuente, vale a dire sulla possibilità o meno di impugnazione di un silenzio rifiuto formatosi per inerzia dell'Agenzia delle Entrate.

Ritiene questa Commissione che non sia esperibile una autonoma tutela giurisdizionale avverso il diniego di autotutela relativo a un atto impositivo per mancata impugnazione da parte del contribuente, sia perché l'attività di autotutela è discrezionale e il suo concreto ed effettivo esercizio non costituisce un mezzo di tutela del contribuente sostitutivo dei rimedi giurisdizionali non proposti, sia perché, altrimenti, si concederebbe un inammissibile ingresso a una controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai - anche se solo secondo l'Ufficio - divenuto definitivo.

Nella fattispecie, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che gli avvisi in questione fossero stati notificati con il rispetto di tutte le formalità di legge per cui nessun giudizio obbligatorio di ripensamento sul proprio operato doveva essere svolto.

In linea puramente teorica, quindi, non appare censurabile il fatto che l'A.f. non si sia pronunciata sull'istanza di annullamento degli atti in autotutela inoltratale, per cui l'appello prodotto avverso la sentenza n. 57/02/11 dovrebbe essere accolto, con la conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo.

L'uso del condizionale è doveroso perché, pur non avendo l'Agenzia alcun obbligo di annullamento degli atti, la pretesa fiscale azionata con la cartella impugnata deve considerarsi illegittima, così come correttamente fatto dai Giudici di prime cure, poiché, dalla documentazione in atti, non risultano correttamente esperite le formalità di notifica degli avvisi di accertamento - giudizio sottoposto a questa Commissione e, dunque, sottratto all'A.f. in sede di pronuncia da parte di quest'ultima sull'autotutela - che hanno dato origine alla cartella medesima.

Il messo notificatore ha provveduto alla notifica degli avvisi di accertamento ricorrendo alla procedura prevista dall'articolo 140 c.p.c..

La norma prevede una serie di formalità da eseguire e, in particolare, il deposito della copia degli atti nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi, l'affissione dell'avviso di deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, la spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento.

Nella relata di notifica degli avvisi di accertamento che hanno dato origine alla presente giudizio, il messo utilizzatore ha dato atto di avere affisso l'avviso di deposito, in busta sigillata, «alla casa di abitazione (portone)» della contribuente, sita nel comune di Lecce alla via Ludovico Maremonti, civico 19.

La Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che *«l'affissione al portone dell'edificio soddisfa il precetto nel caso in cui l'edificio si identifichi con l'abitazione del destinatario. Ma qualora, come nel caso di specie, si tratti di portone di un edificio in condominio nel quale sita l'abitazione del destinatario, l'affissione dell'avviso portone comune non assolve la funzione che l'articolo 140 c.p.c. attribuisce l'affissione alla porta di casa, a causa della inidoneità del luogo a rendere presumibilmente certa la conoscenza del deposito dell'atto, sia per carenza di un'immediata per credibilità di riferimento dell'avviso al destinatario dell'atto, che per la elevata possibilità dell'asportazione dell'avviso da parte di terzi»* (Cass. 132 maggio 1998, n. 4812).

Orbene, dalla perizia giurata redatta da un professionista del settore su incarico dell'appellata, prodotta in primo grado, si evince che la porta di abitazione della contribuente - dell'indirizzo di [REDACTED] - è posta al secondo piano di uno stabile presso il quale vi sono molteplici appartamenti, senza neanche la presenza di una cassetta postale.

Dalla stessa perizia si desume, in aggiunta, che il citofono del portone condominiale, almeno al momento della stesura della perizia e delle riprese fotografiche ad essa allegate, non riporta neppure il nome dell'appellata.

È evidente, quindi, che in virtù del principio enunciato dalla surriportata sentenza di legittimità, l'affissione dell'avviso di deposito sarebbe dovuto

GA

avvenire sulla porta di abitazione della contribuente e non sul portone d'ingresso condominiale.

Il venir meno anche di un solo adempimento fra quelli indicati dall'articolo 140 c.p.c. conduce alla conseguenza della nullità della notifica; tanto è stato di recente ribadito dalla Suprema Corte che ha appunto statuito che il perfezionamento della notifica effettuata ai sensi dell'articolo 140 c.p.c. richiede il compimento di tutti gli adempimenti stabiliti da tale norma. «*con la conseguenza che è nulla notificazione eseguita in caso di omissione di uno solo di tali adempimenti*» (Cass. 27 maggio 2011, n. 11713).

Anche a voler dare per buona la circostanza, quindi, che il luogo ove dover correttamente notificare gli avvisi di accertamento di cui si tratta fosse quello di [REDACTED], e non un altro, il mancato rispetto della procedura di notifica conduce a ritenere nulli gli avvisi in questione.

Conseguenza di tanto è la derivata nullità della cartella di pagamento oggetto di controversia.

Tenuto conto della particolarità della fattispecie, può disporsi l'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

PQM

La Commissione rigetta l'appello dell'Ufficio e conferma l'impugnata sentenza. Spese compensate.

Lecce, 8 aprile 2013,-

IL RELATORE

(dott. Giovanni Fabio Aiello)



IL PRESIDENTE

(dott. Cosimo Bottazzi)

